



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 32 di Registro

Seduta del 25/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025 VALIDATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA IN QUALITA' DI ETC RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL MTR-2, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2024.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *venticinque* del mese di *giugno* alle ore **17:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	<i>MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco</i>	X			10)	<i>MAGGI Mario</i>	X		
2)	<i>COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco</i>	X			11)	<i>MANGIANTE Luca</i>	X		
3)	<i>AMICONE Massimo</i>	X			12)	<i>ONETO Chiara</i>	X		
4)	<i>BEANI Emilia Angela</i>	X			13)	<i>ORBOLO Antonella</i>	X		
5)	<i>BERSAGLIO Danilo</i>	X			14)	<i>PIAZZE Stefano</i>	X		
6)	<i>BO Carla</i>	X			15)	<i>REBORI Nicoletta</i>	X		
7)	<i>CHIAPPE Alessio</i>	X			16)	<i>RIVA Massimo</i>	X		
8)	<i>CORSI Laura</i>	X			17)	<i>SANGUINETI Luca</i>	X		
9)	<i>LAPETINA Claudio</i>	X			Presenti n. 17 Assenti n. 0 E' presente l'Assessore esterno MURADORE Rita Benedetta				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Nicoletta Rebori.**

E' presente l'Assessore Esterno, **MURADORE Rita Benedetta.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 10 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025 VALIDATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA IN QUALITA' DI ETC RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL MTR-2, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2024”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti, (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamato l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]" e richiamato l'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che “gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;

Preso atto dell'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Tenuto conto che l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto che ai sensi dell'art 1 del decreto 22 dicembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 , non prorogato, da parte degli enti locali era fissato al 15 marzo 2024 e che pertanto, alla luce della normativa sopra citata, il termine per l'adozione del PEF 2024/2025 e delle tariffe TARI 2024 era fissato al 30/04/2024;

Richiamato il D.L. n. 39 del 29/03/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 67 del 23/05/2024 (con pubblicazione sulla G.U. n. 123 del 28/05/2024) che all'art. 7 comma 7 quater disciplina "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2024**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 14/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 14/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati.

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2023 con la quale è stata approvata la revisione del Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 ed approvato il piano tariffario e scadenze per la Tari 2023;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 29/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i

gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, (base), così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che prevede: un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento; la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA; una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Visto inoltre l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i).

Richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente. Il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8;

Tenuto conto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e concerne almeno la verifica dei seguenti aspetti:

- a) coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) l'equilibrio economico finanziario del gestore.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o

sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013, e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamata la Deliberazione 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Dato atto che il problema della copertura dei maggiori costi è riconducibile all'applicazione di quanto previsto sia al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF che al comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità di una eventuale revisione infra periodo (leggasi, nel corso del corrente esercizio 2023) della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico finanziario pluriennale;

Tenuto conto che per la seguente documentazione obbligatoria per la redazione e l'approvazione del Pef di seguito elencata:

- 1) relazione di accompagnamento (come da all. 2 della determina 2/DRIF/2021);
- 2) PEF relativo ai servizi svolti redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'all. 1 della determina 2/DRIF/2021 compilata con le parti di propria competenza;
- 3) dichiarazione secondo lo schema tipo di cui all'art. 3 della determina a/DRIF/2021 e redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza dei valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Premesso che la società Aprica s.p.a., a seguito di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente num. 900 del 19/04/2023, è risultata aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei comuni del Bacino del Tigullio (lotto 1 - 10 Comuni: Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli);

Dato atto che in data 19/12/2023 è stato sottoscritto il contratto di Rep. 239/2023 relativo al servizio summenzionato;

Preso altresì atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei comuni del Bacino del Tigullio ha avuto inizio in data 01/02/2024, come da verbale di consegna e avvio del servizio sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Città Metropolitana di Genova e dal Legale Rappresentante della ditta Aprica s.p.a.;

Considerato che la Città Metropolitana di Genova svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) alla validazione dei PEF per i territori in cui si è provveduto all'affidamento unitario di regime del servizio integrato di gestione rifiuti, ovvero per i comuni appartenenti al Bacino del Tigullio;

Preso atto che la Città Metropolitana di Genova in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) con pec 26537/2024 del 23/04/2024 pervenuta in data 23/04/2024 al nostro Ente al Prot.Com. 13524/2024 del 23/04/2024 ha trasmesso la validazione del Piano economico Finanziario 2024-2025 di cui all'atto n. 976/2024 composto dalla relazione al PEF e dal ToolMTR-2 previsto dalla normativa Arera;

Visto il Piano Economico Finanziario 2024-2025 succitato e allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della medesima, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € **3.810.323,05** così ripartiti:

• Quota fissa	€ 1.825.988,69 (47,92%)
• Quota variabile	€ 1.984.334,36 (52,08%)
nel dettaglio:	
<u>Gettito utenza non domestica</u>	€ 1.548.185,65 (40,63%)
<u>Gettito utenza domestica</u>	€ 2.262.137,40 (59,37%)
Parte Variabile utenza domestica	€ 1.255.575,41 (63,27%)
Parte Variabile utenza non domestica	€ 728.758,95 (36,73%)
Parte Fissa utenza domestica	€ 1.006.561,98 (55,12%)
Parte Fissa utenza non domestica	€ 819.426,71 (44,88%)

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe 2024, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Vista la relazione per l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024 illustrante i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, deliberata dalla Città Metropolitana di Genova con è fissata al 3% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come da Determinazione del Sindaco Metropolitano del 26/02/2020 a far data dal 2020 e confermato per le annualità successive;

Richiamata la deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 con cui Arera ha affrontato le tematiche del trattamento dei rifiuti recuperati in mare o nelle acque interne e degli effetti sul ciclo dei rifiuti di calamità naturali sul territorio nazionale, istituendo dal 01/01/2024 due componenti perequative, di fatto delle addizionali al prelievo sui rifiuti, denominate UR1,a e UR2,a e finalizzate a finanziare gli ulteriori costi riferiti agli ambiti citati;

Preso atto che le due componenti sopra citate denominate UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi devono essere applicate in sede di emissione degli avvisi TARI 2024 rispettivamente per € 0,10 euro a utenza e 1,5 euro a utenza;

Preso atto che, come evidenziato dalla stampa di settore e dalle circolari IFEL del 13/02/2024 e ANUTEL del 29/01/2024 si rilevano i seguenti problemi applicativi a tutt'oggi non ancora risolti e definiti da Arera:

- 1) legittimità della componente destinata alla creazione del fondo per far fronte ad eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a) che non pare trovare una copertura legislativa specifica diversamente dalla componente prevista per i rifiuti accidentalmente pescati che trova la legittimazione nella Legge n. 60/2022;
- 2) l'applicazione delle due componenti sul fatturato/ruolo tari o sul riscosso; l'ente dovrebbe sopperire con risorse di fiscalità generale per la TARI non riscossa e sostanzialmente non esigibile configurandosi come una prestazione patrimoniale imposta a carico dei comuni per via regolatoria ed in assenza di una specifica previsione normativa aggravata dal fatto che per le due componenti non sono stati individuati e definiti nuovi codici tributo specifici con annessi problemi di contabilizzazione e successivo riversamento delle somme alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea);
- 3) la definizione del concetto di utenza che ad oggi non definisce se le componenti perequative vadano applicate alla sola utenza domestica adibita ad abitazione o anche alle relative pertinenze censite autonomamente così come non viene precisato per le utenze non domestiche se prevalga il dato catastale o la tariffa applicata per unità in caso di diversificazione delle tariffe per differente destinazione d'uso per locale unico;
- 4) la frazionabilità per mesi delle componenti a seconda della dichiarazione di attivazione o cessazione TARI;

Preso atto che il tributo provinciale TEFA dovrà essere calcolato sulla TARI al netto del carico generato dalle componenti in esame, visto che secondo ARERA le stesse «non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani»;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 59 del 26/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di supporto alla elaborazione, formazione e revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 alla società GF Ambiente srl corrente in Calderana di Reno (BO) – Via della Corte 2 - P.Iva 01718561200 nonché alla elaborazione della simulazione delle tariffe TARI 2024;

Preso atto che la GF Ambiente srl ha collaborato con l'Ufficio Tributi e con l'ufficio Ambiente alla determinazione dei costi a consuntivo per gli anni 2002-2023 trasmessi alla Città Metropolitana di Genova per l'elaborazione e validazione del PEF 2024/2025 ed ha provveduto ad elaborare la simulazione delle Tariffe per la Tari 2024 a copertura integrale

dei costi così come da relazione trasmesso all'ente in data 30/05/2024 al Prot.Com. 17894 del 30/05/2024;

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di:

omissis....

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 11/06/2024, Prot. Com. n. 19241, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente responsabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il **Presidente** lascia la parola al Sindaco per l'illustrazione e, dopo gli interventi dei Consiglieri L. Corsi, A. Chiappe, L. Sanguineti e le relative repliche, pone in votazione, dopo la dichiarazione di voto contrario del Consigliere C. Lapetina, il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 12, contrari n. 05 (Consiglieri C. Lapetina, L. Corsi, M. Maggi, M. Amicone ed A. Chiappe), astenuti n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

Tanto premesso e ritenuto;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamate, di approvare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il **Piano Economico Finanziario 2024-2025** validato dalla Città Metropolitana di Genova che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) investito della competenza alla validazione dei PEF per i territori in cui si è provveduto all'affidamento unitario di regime del servizio integrato di gestione rifiuti per i comuni appartenenti al Bacino del Tigullio tenuto conto che la validazione del PEF è pervenuta al nostro ente al Prot.Com. 13524 del 23/04/2024 con atto n. 976/2024;
- 2) di approvare, pertanto, gli allegati afferenti alla validazione del PEF 2024-2025 di cui al punto precedente identificati dalla **lettera A “Aggiornamento biennale e validazione del piano economico finanziario 2022 - 2025 per le annualita' 2024 e 2025 relativo al servizio di gestione rifiuti nel comune di Lavagna ai sensi del MTR-2, allegato a della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif” e dalla lettera B “Lavagna ToolMTR-2 ARERA”** che costituiscono entrambi parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di approvare per l'anno 2024 il piano tariffario TARI di cui all'Allegato C quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di quantificare in € **3.810.323,05** il gettito complessivo della tassa rifiuti 2024 (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., da sommarsi alle tariffe TARI ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come definite e approvate con il presente atto, è pari al 3% come da Deliberazione della Città Metropolitana di Genova;

- 6) di dare atto che le due componenti perequative introdotte da ARERA dal 1/1/2024 con deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 denominate UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi rispettivamente per € 0,10 euro a utenza e 1,5 euro a utenza, saranno applicate alle utenze del ruolo TARI tenuto conto che il tributo provinciale di cui al punto 5 della presente delibera sarà conteggiato al netto del carico generato dalle componenti in esame, visto che secondo ARERA le stesse «non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione alla Città Metropolitana di Genova quale Ente Territorialmente Competente ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif per la trasmissione ad ARERA;
- 8) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 9) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 del collegamento ipertestuale al sito del MEF;
- 10) **di fissare al 30/08/2024, al 31/10/2024 e al 6/12/2024 i termini di pagamento delle tre rate TARI 2024 fissando in alternativa la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine del 31/10/2024;**
- 11) di dare atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 31/12/2021 il Dott. Carlo Costa, in qualità di Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali è stato nominato Funzionario Responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;
- 12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

-presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 14, contrari n. 03 (Consiglieri C. Lapetina, M. Amicone ed A. Chiappe), astenuti n. 0.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Nicoletta Rebori

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate